

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

(A.C. n. 4145 - Sezione 2)

ART. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri).*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 664, è aggiunto il seguente comma:

« 10-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1997 delle somme relative al fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994 o negli anni 1995, 1996 e 1997 ».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

(A.C. n. 4145 - Sezione 3)

ART. 3.

*(Stato di previsione
del Ministero del tesoro).*

1. I commi 4 e 10 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 664, sono sostituiti dai seguenti:

« 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto

di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 66.000 miliardi »;

« 10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.086 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 8.000 miliardi ».

2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, restano valide per l'anno 1997 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

(A.C. n. 4145 - Sezione 4)

ART. 4.

*(Stato di previsione del Ministero
per le politiche agricole).*

1. L'articolo 14 della legge 23 dicembre 1996, n. 664, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole) - 1.* Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE (4179)

(A.C. 4179 - Sezione 1)**QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, contenente ulteriori norme in materia di incentivi per la rottamazione, nel prevedere agevolazioni per i soli autoveicoli, con esclusione per tutti gli altri settori, determina una disparità di trattamento a favore del settore automobilistico e perciò viola palesemente l'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4179.

n. 1.

Armaroli, Nania, Selva, Armani,
Gasparri, Cola, Fragalà, Mi-
gliori, Menia, Nuccio Carrara,
Contento, Franz.

La Camera

considerato che il disegno di legge n. 4179 pone dubbi di costituzionalità, in quanto:

contiene norme agevolative per le sole automobili, determinando di fatto una disparità di trattamento tra il settore auto e gli altri settori produttivi, il che viola l'articolo 3 della Costituzione;

l'effetto rottamazione crea posti di lavoro « virtuali », con ciò violando l'articolo 4, comma 1, della Costituzione;

dalla relazione tecnica governativa allegata al disegno di legge si rileva l'insufficienza degli stanziamenti, in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4179.

n. 2.

Barral, Chiappori, Pittino, Galli,
Stefani, Lembo.